



Comune di
Capurso
Provincia di Bari

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE

- **Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 25/03/1999**
- **Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26/07/2012**

Articolo 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie sia patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla Legge 8.6.1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs.25.2.1995 n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs.15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

Articolo 2 - Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art.23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali i canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, i corrispettivi e le tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Articolo 3 - Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune è tenuto ad adottare, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, un apposito Regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'approvazione.
2. In sede di prima applicazione, i Regolamenti avranno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1999 a condizione che vengano approvati entro il 31/3/1999, ai sensi dell'art.1, comma 2 del D.L. n. 8/99.
3. I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
4. Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera dell'Organo competente entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di loro e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.

2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata la copertura ancorché parziale dei costi del Servizio cui si riferiscono.

Articolo 5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni ed esenzioni riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio Comunale nell'ipotesi in cui la legge che la prevede non abbia carattere cogente.
3. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione dell'agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario innanzi al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, nel rispetto di quanto disposto nella Legge n. 241/90, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nei termini stabiliti, pena l'esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

Articolo 6 - Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art.52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446:
 - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8/6/1990, n. 142;
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art.22, comma 3, lettera c), della legge 8/6/1990, n. 142;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art.22, comma 3, lettera e) della legge 8/6/1990, n. 142, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446;
 - d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446 o ai concessionari di cui al DPR 28/1/1988, n. 43.
2. La forma di gestione prescelta per la gestione delle entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicata nel precedente comma 2 debbono risultare da apposita <Relazione del Responsabile del Settore Entrate>, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione

della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Articolo 7 - Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune, anche quando il Servizio sia gestito con le modalità di cui al precedente articolo 5), comma 1), lettere b), c) e d), i funzionari dei singoli Settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate anche quando il servizio sia stato affidato a terzi.
3. Qualora sia deliberato di affidare, ai soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1) del precedente articolo 5), anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, detti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e limitatamente delle attività gestionali.

Articolo 8 - Attività di verifica e controllo

1. Il Comune, anche quando il servizio sia gestito mediante una delle forme previste dalle lettere b), c) e d) del comma 1) del precedente articolo 5), procede, sulla base dei criteri individuati dalla Giunta comunale ed avvalendosi anche di procedure automatizzate, a:
 - vigilare sull'osservanza degli obblighi stabiliti dalla norma istitutiva del tributo, canone o corrispettivo, controllando che quanto dichiarato o corrisposto da colui che ne sia obbligato corrisponda agli effettivi parametri di capacità contributiva, di utilizzo o di godimento dei beni o servizi pubblici;
 - rilevare le eventuali omissioni.
2. Quando non sussistano prove certe dell'inadempimento o della violazione e prima dell'emissione del provvedimento che rende manifesta la pretesa del Comune, il funzionario incaricato, nel rispetto delle modalità eventualmente previste dalle norme relative, invita il soggetto interessato, indicandone i motivi, a fornire documenti e informazioni rilevanti ai fini del controllo che non siano già in possesso di qualsiasi pubblica amministrazione e quindi direttamente acquisibili d'ufficio.
3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7/8/90, n. 241.

Articolo 9 - Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa e quant'altro disposto dalle vigenti norme che disciplinano i singoli tributi. *Non si fa luogo ad*

accertamento e a rimborso quando l'importo da recuperare o da rimborsare, al netto di sanzioni, interessi ed eventuali altri accessori, sia inferiore a € 20,00 (euro venti/00).

2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui all'art.7 risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per l'esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità e il termine per il versamento.
3. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria sia patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

Articolo 10 Rapporti con il contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.
2. Se non diversamente disposto, non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione già in possesso degli Uffici del Comune.

Articolo 11 - Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio. L'Ufficio URP sarà abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni e i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.
2. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti negli appositi regolamenti.
3. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione questo dovrà avere la forma scritta, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito con comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. Per le entrate patrimoniali sarà cura del comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi regolamenti.
5. **(ABROGATO)**

Articolo 11 bis – Rateazione del pagamento

1. *Per le entrate tributarie oggetto di liquidazione o accertamento, su richiesta del contribuente, è ammessa la possibilità di pagamento rateale.*
2. *Il pagamento delle somme dovute per ciascun tributo, di importo complessivo non inferiore a € 400,00 (euro quattrocento/00), può essere dilazionato in un massimo di 8 (otto) rate mensili di uguale importo non inferiore a € 200,00 (euro duecento/00). Non è ammessa l'ulteriore rateazione per il pagamento delle singole rate.*

3. *L'istanza per la rateazione deve essere motivata da temporanee difficoltà ad adempiere e corredata di copia del documento d'identità, e deve essere presentata all'Ufficio tributi, anche tramite raccomandata o PEC, entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'atto impositivo (avviso di accertamento o sollecito di pagamento) secondo l'apposito modello predisposto dal Comune e disponibile presso l'Ufficio Tributi o sul sito internet istituzionale.*
4. *Nell'istanza il contribuente deve specificare se intende avvalersi del beneficio della riduzione della sanzione ex articolo 17, comma 2, del D.Lgs. 18/12/1997 n. 472; in tal caso, contestualmente alla presentazione dell'istanza medesima, deve essere fornita prova dell'avvenuto versamento in unica soluzione della sanzione in misura ridotta ai sensi del citato art. 17, comma 2. In alternativa, il contribuente può specificare di volere avvalersi della possibilità di rateizzare anche l'importo della sanzione che, in tal caso sarà, considerata nella sua misura piena con rinuncia al beneficio della riduzione ex citato articolo 17, comma 2.*
5. *L'esito dell'istanza deve essere definito entro 15 giorni dalla sua presentazione. Il funzionario responsabile del tributo autorizza il pagamento rateale, a condizione che il contribuente non risulti moroso in relazione a precedenti rateazioni concesse dal Comune, predisponendo il relativo piano che, tenendo conto di quanto indicato dal contribuente a mente del precedente comma 4, dovrà indicare il numero, la scadenza e l'importo di ciascuna rata mensile e dovrà essere controfirmato per accettazione dal contribuente.*
6. *Le rate mensili scadono tutte l'ultimo giorno del mese. Sull'importo di ognuna di esse sono dovuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto impositivo.*
7. *Il debitore decade dal beneficio della rateazione concessa qualora non ottemperi al pagamento anche di una sola rata entro il termine indicato nel piano di rateazione; in tal caso il debito residuo è immediatamente riscuotibile in unica soluzione attraverso l'avvio della procedura di riscossione coattiva, senza ulteriore contestazione.*
8. *Quando l'importo da rateizzare per ciascun singolo tributo superi l'importo di € 20.000,00 (euro ventimila/00), a garanzia del puntuale adempimento, il contribuente deve presentare entro il termine perentorio previsto dal piano di rateazione per il pagamento della prima rata, a pena di decadenza dal beneficio della rateazione stessa, una fideiussione rilasciata da un istituto di credito o da una compagnia di assicurazioni, con validità fino a sei mesi dopo la scadenza dell'ultima rata e per l'intera somma risultante dal piano di rateazione medesimo. In tale ipotesi il pagamento delle somme dovute sarà dilazionato in un massimo di 12 (dodici) rate mensili di uguale importo.*

Articolo 12 - Sanzioni

1. Le sanzioni relative a entrate tributarie, previste dal D.Lgs. n. 473 del 23/12/97 sono graduate entro i limiti minimi e massimi previsti dalle disposizioni che disciplinano le singole entrate, nel rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. n. 472/97 e dei criteri stabiliti con apposito atto.
2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei Regolamenti di ogni singola entrata.
3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'Articolo 6.

Articolo 13 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute con istanza entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

3. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e comunica, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il provvedimento di accoglimento totale o parziale, ovvero il diniego. La mancata comunicazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.
4. Sugli importi dovuti per rimborsi sono riconosciuti gli interessi al tasso legale vigente tempo per tempo.

Articolo 14 - Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie ai sensi del D.Lgs. .546/92, il funzionario responsabile del Comune è abilitato alla rappresentanza dell'ente o a stare in giudizio, per conto dell'Ente, anche senza difensore.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attività in giudizio in materia di entrate patrimoniali il Comune deve farsi assistere da un professionista abilitato .
3. Nel caso in cui il Comune decide di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

Articolo 15 - Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi, delle entrate non tributarie e delle relative sanzioni avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14/4/1910 n. 639 e con le procedure previste con DPR. n. 602/73 modificato con DPR n. 43/88.
2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
3. É attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art.52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. .446/97, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del r. d.14/4/1910 n. 639. Per le entrate per le quali la legge prevede la riscossione coattiva con la procedura di cui al DPR. n. 602/73, modificato con DPR n. 43/88, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art.52, comma 5 lett. b) del D.Lgs. n. 446/97 i ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
4. ***E' stabilito in € 20,00 (euro venti/00)*** il limite del singolo tributo o tassa, al netto di sanzioni e interessi, al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate ed al rimborso da parte del Comune. Il suddetto limite si applica anche per l'irrogazione delle sole sanzioni.

Articolo 16 - Forme di riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del D.Lgs. 25.2.1995, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto

presso la Tesoreria comunale, il versamento tramite conto corrente postale o il pagamento tramite sistema bancario.

Articolo 17 - Autotutela

1. Il Comune con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art.52, comma 5, lett. b) D.Lgs. n. 446/97 può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.
4. La disciplina dell'istituto dell'autotutela è oggetto di apposito Regolamento.

Articolo 18 - Accertamento con adesione

1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgs. n. 218/97 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui applicazione ai tributi locali è estesa per effetto dell'art.50 della legge n. 449/97.
2. La disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione per i tributi comunali è oggetto di apposito Regolamento.

Articolo 19 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999, ai sensi dell'art.1 - comma 2 - del D.L. 26/1/99 n. 8.